

(ai sensi del D. Lgs. 24/2023)

IDP 06 Rev. 00 del 23/05/2024

1. Scopo

Lo scopo della presente informativa è quello di supportare il processo di gestione delle Segnalazioni Whistleblowing di cui al D.lgs. 24/23, secondo modalità atte a garantire la tutela della riservatezza dell'identità della Persona segnalante.

Per la tutela del trattamento dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 si rimanda alla specifica "- Informativa Interessati - Whistleblowing" MDP 13 a cui si rimanda per il dettaglio https://www.itasystem.com/it/wp-content/uploads/sites/3/MDP-13-Informativa-Dati-Whistleblowing-rev.-00-MS.pdf .

Ai sensi di legge, **ITASYSTEM S.r.I.** ha attivato propri canali di segnalazioni whistleblowing, di cui al D. Lgs. n. 24/2023, che garantiscono, la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, della Persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

ITASYSTEM S.r.I. ha provveduto ad elaborare specifica procedura interna PDP 01 "Gestione Whistleblowing" a cui si rimanda per il dettaglio in ultima revisione vigente.

2. Cosa è il whistleblowing?

Il whistleblowing è un modo per segnalare comportamenti scorretti o illegali che potrebbero danneggiare la nostra azienda: questi comportamenti potrebbero includere violazioni delle nostre procedure interne o di qualsiasi altra norma applicabile, e devono essere basate su fatti concreti e devono essere inviate in buona fede.

La creazione di una piattaforma di segnalazione interna è un obbligo di legge derivante dal D. Lgs. 24/2023, che entra pienamente in vigore per tutte le società con almeno 50 dipendenti dal 17 dicembre 2023.

3. Chi può effettuare la segnalazione?

ITASYSTEM S.r.I. ha provveduto ad applicare la procedura PDP 01 "Gestione Whistleblowing" e garantisce le tutele previste dal D.lgs. 24/23 per le segnalazioni ricevute da:

- Lavoratori subordinati;
- Lavoratori con contratto di lavoro tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio;
- Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali;
- Lavoratori autonomi che prestano la propria opera presso la Società:
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria opera presso la Società;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria opera presso la Società;
- Fornitori di beni e servizi della Società;
- Soci;
- Persone che, anche di fatto, rivestono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

4. La tutela del Segnalante

Uno dei principali cardini della disciplina del whistleblowing è rappresentato dalle tutele riconosciute al segnalante per le segnalazioni effettuate nel rispetto della disciplina garantendo:

- riservatezza della sua identità;
- divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti;
- limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.

Le tutele di cui sopra non si applicano, invece, quando sia stata accertata la responsabilità del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la responsabilità civile del Segnalante per aver riferito informazioni false intenzionalmente con dolo o colpa. In queste ipotesi, sono, inoltre, previste sanzioni disciplinari.



IDP 06 Rev. 00 del 23/05/2024

(ai sensi del D. Lgs. 24/2023)

5. <u>Soggetti che godono della protezione diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche</u>

La tutela è riconosciuta anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, di seguito elencati:

- Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- Enti di proprietà in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d));
- Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

6. Cosa può essere segnalato?

Le Segnalazioni (Whistleblowing) possono avere ad oggetto:

- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse;
- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse;
- elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere segnalate:

1) Violazioni delle disposizioni normative nazionali

In tale categoria vi rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE come sotto definite.

2) Violazioni della normativa europea

Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione.

3) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea

Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione.

4) <u>Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle</u> persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE).

Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

5) <u>Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori</u> indicati ai punti precedenti.

In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.



IDP 06 Rev. 00 del 23/05/2024

(ai sensi del D. Lgs. 24/2023)

Le Segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. La Persona segnalante è invitata ad allegare tutta la documentazione comprovante i fatti segnalati, astenendosi dall'intraprendere autonome iniziative di analisi e approfondimento.

Nel caso, invece, di ricezione di segnalazioni anonime, si specifica che le stesse, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, possono essere equiparate dall'impresa alle segnalazioni ordinarie e, in quanto tali, possono essere trattate in conformità al codice etico aziendale DOC 05.2 https://www.itasystem.com/wp-content/uploads/DQ-05.2-Codice-etico rev.01-1.pdf.

7. Le esclusioni

Sono escluse le segnalazioni di seguito indicate:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. A titolo esemplificativo, sono escluse le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro o discriminazioni tra i colleghi; tali segnalazioni dovranno continuare ad essere inviate alle funzioni aziendali di competenza;
- reclami relativi ai prodotti e servizi di **ITASYSTEM S.r.I.** tali segnalazioni dovranno continuare ad essere inviate alle funzioni aziendali di competenza;
- segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali
 oppure da atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea con riguardo ai
 seguenti ambiti: servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio di denaro o del finanziamento del
 terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

Per tutte le segnalazioni escluse sopracitate, seguire quanto indicato su DOC 05.2 Codice etico.

8. Come effettuare la segnalazione: CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

- 1) <u>in forma scritta con modalità informatiche</u>, tramite la piattaforma "Sistemi Whistleblowing" che è raggiungibile al seguente indirizzo web: https://itasystem.whistleblowing.net. Inoltre, sul sito internet aziendale nella pagina "**About us/whistleblowing**" è disponibile il link diretto. Per il dettaglio in merito alla piattaforma si rimanda al "MANUALE SEGNALANTE WHISTL ITASYSTEM". Il canale non può essere raggiunto attraverso la rete aziendale per assicurare la tutela della riservatezza della persona segnalante garantendo così la non tracciabilità attraverso l'utilizzo del web filtering del firewall aziendale.
- 2) in forma orale mediante richiesta di incontro diretto con il Gestore Whistleblowing che verrà fissato entro un termine ragionevole di 7 giorni. In tali casi, previo consenso della Persona segnalante, la Segnalazione interna potrà essere documentata a cura del personale autorizzato mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la Persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione (MDP 14 "Modulo di Segnalazione").

9. Chi è il gestore delle segnalazioni?

L'organo competente alla ricezione ed alla gestione delle segnalazioni è il Gestore Whistleblowing di **ITASYSTEM S.r.I.** così composto:

Descrizione Funzione aziendale	Nominativo
Responsabile Amministrazione	Ingrid Dalè <u>ingrid@itasystem.com</u>



IDP 06 Rev. 00 del 23/05/2024

(ai sensi del D. Lgs. 24/2023)

Il Gestore Whistleblowing tratta i dati in qualità di soggetto autorizzato al trattamento e, pertanto, può trattare i dati solo se espressamente autorizzato e previamente istruiti in tal senso dal titolare del trattamento **ITASYSTEM S.r.I.** ai sensi dell'art. 29, dell'art. 32, par. 4 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice privacy (art. 12, co. 2 del DIgs n. 24 del 10 marzo 2023).

Le principali attività del Gestore Whistleblowing sono:

- 1) rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- 2) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante;
- 3) dare un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- 4) fornisce un riscontro alla persona segnalante.

Non spetta al Gestore Whistleblowing accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente/amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura.

Qualora la segnalazione dovesse riguardare il Gestore Segnalazioni, la stessa sarà gestita dai membri che non si trovino in conflitto e, quindi, con esclusione di colui al quale la segnalazione si riferisce.

10. Canali di segnalazione esterni (ANAC e la Divulgazione Pubblica)

Il canale di gestione interno è da utilizzare in via prioritaria.

Canale ANAC

La Persona segnalante può altresì presentare una Segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) il canale interno è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- b) la Segnalazione interna presentata secondo i termini previsti dalla presente procedura non ha avuto alcun seguito;
- c) la Persona segnalante ha fondati e comprovati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica

Alla Persona segnalate è altresì garantita la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) la Persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna e/o esterna e non è stato ricevuto riscontro nei termini previsti dalla presente procedura in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione;
- b) la Persona segnalante ha fondato motivo per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Resta ferma la possibilità di denuncia alle Autorità nazionali competenti giudiziarie e contabili.